

## DDL 182 “ TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA”

L'approvazione del ddl in oggetto sana l'assenza in Piemonte di una legge in materia, causata dalla abrogazione nel maggio 2012, voluta dalla Giunta Cota, della precedente legge regionale 70/96 per scongiurare il referendum.

Ad oggi, il Piemonte è l'unica Regione italiana a non avere una legge sulla caccia ed a dover approvare gli atti sulla base della legge nazionale 157/92.

Si è giunti al testo presentato all'aula a seguito della valutazione di oltre 600 proposte in fase di consultazione, 19 sedute in III Commissione, 523 emendamenti presentati di cui 99 emendamenti accolti.

Il ddl si compone di 29 articoli. Ad ora su tale testo sono depositati in aula oltre 300 emendamenti.

Le principali caratteristiche del ddl 182:

- escluse per legge dal prelievo venatorio in Piemonte 15 specie e nello specifico: 11 anatidi (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione), il merlo, l'allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela in applicazione della norma nazionale 157/92 (art. 2)
- introduzione della possibilità per i proprietari o conduttori di fondi di vietare l'esercizio venatorio sui propri terreni (art. 6)
- riportata in legge la riorganizzazione, realizzata di recente con atti amministrativi, degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA): da 38 a 22 enti gestori, diminuzione da 20 a 10 componenti i comitati di gestione, quindi da 760 a 380 il totale degli amministratori regionali; introduzione di un equilibrio di rappresentanza nella nomina dei componenti gli ATC e CA, per evitare, come avveniva in passato, che con una forzatura della Legge nazionale che prevede l'equilibrio tra le categorie (cacciatori 30%, agricoltori 30%, rappresentanti dei Comuni 20%, associazioni ambientaliste 20%), le rappresentanze all'interno dei Consigli di Amministrazione fossero vicine al 90% di cacciatori; limite di due mandati al presidente (art. 9 - 10 - 11)
- introduzione del limite di adesione ad un solo CA per lo svolgimento dell'attività venatoria sulla tipica fauna alpina (art. 9)
- affidamento del controllo amministrativo - contabile sull'attività di ATC e CA ad un collegio di 5 revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, anziché i 38 di oggi scelti dai Comitati di gestione (art. 12)
- introduzione del limite del 5% per l'adesione di cacciatori foranei negli ATC e CA, elevabile negli ATC di pianura al 10% previo parere della Commissione regionale competente; tali limiti non si applicano per la caccia al cinghiale ed il completamento dei piani di abbattimento dei caprioli (art. 12)
- introduzione dell'obbligo di prova di tiro in poligono almeno ogni 30 mesi per l'uso di carabina nella caccia di selezione (art. 12)

- introduzione del limite massimo di immissione della fauna selvatica al 15 marzo per quella riprodotta in natura ed al 31 luglio per quella riprodotta in cattività (art. 12). Dopo l'abrogazione della precedente Legge regionale era uso immettere animali cosiddetti "pronta caccia", alcuni giorni prima dell'apertura ed anche a caccia aperta, animali allevati di varia provenienza
- introduzione della possibilità per i CA di limitare il prelievo della tipica fauna alpina ai cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio alpino (art. 12)
- introduzione dell'obbligo di indossare giubbotto retroriflettente ad alta visibilità durante l'esercizio venatorio (art. 13), oppure bretelle ad alta visibilità
- introduzione dell'obbligo di assegnazione nominativa del capo di tipica fauna alpina prelevabile in base a piani numerici basati su censimenti quali-quantitativi (art. 13)
- normata la possibilità di addestramento, l'allenamento e le prove relative alla falconeria (art. 14)
- normata la possibilità di appostamenti temporanei per il prelievo di ungulati (art. 15)
- riconoscimento dell'attività dei centri di recupero animali selvatici (CRAS) (art. 18)
- introduzione di misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, su richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e dei sindaci, con la possibilità di coinvolgimento in tali attività anche dei proprietari e conduttori dei fondi danneggiati, purchè in possesso di abilitazione venatoria (art. 20)
- introdotti - tra gli altri - i seguenti divieti (art. 21): divieto di allevamento, l'immissione e l'importazione di cinghiali e relativi ibridi; divieto di uso di richiami vivi; divieto di effettuare ripopolamenti con fauna selvatica allevata all'estero; divieto all'uso sui cani di collari a scarica elettrica durante l'addestramento e la caccia
- introduzione di sanzione specifica per chi abbatte la femmina di fagiano di monte ed anche: pernice bianca, lepre variabile, allodola, merlo e le 11 specie di anatidi non cacciabili in Piemonte, oltre alla revisione completa delle sanzioni (art. 21)
- costituzione della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica (art. 23)